

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1212)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1973

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336,
al personale mobilitato civile in particolari condizioni

ONOREVOLI SENATORI. — Nel periodo del secondo conflitto mondiale vennero impiantati stabilimenti ausiliari di guerra con compiti connessi con la preparazione o la difesa militare o con la condotta della guerra in generale. Spesso tali stabilimenti si sono venuti a trovare anche in territorio dichiarato zona di operazioni.

Per ragioni connesse allo stato di guerra in alcuni casi non fu completato l'iter della procedura per l'emissione dell'ordine di militarizzazione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.

Il personale in servizio presso detti sta-

bilimenti fu riconosciuto mobilitato civile e sottoposto alla disciplina militare ai sensi della legge 24 maggio 1940, n. 461.

È indubbio che il personale suddetto è equiparabile, sul piano della funzione svolta, al personale militare in zona di operazioni.

Per motivi di equità si propone di estendere al personale medesimo le disposizioni di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Dati gli obiettivi motivi a base dell'invocato provvedimento, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano anche nei riguardi del personale che, appartenendo a stabilimenti ausiliari di

guerra con la qualifica di mobilitato civile ai sensi della legge 24 maggio 1940, numero 461, sia stato in attività di servizio in territorio dichiarato zona di operazioni ed abbia svolto mansioni connesse con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ancorchè non sia stato emesso l'ordine di militarizzazione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.